



**INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE FRUTTICOLE DANNEGGIATE
DALLA CIMICE ASIATICA HALYOMORPHA HALYS
(Art. 62, legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2003)**

Il presente provvedimento disciplina la concessione di aiuti finalizzati ad indennizzi da riconoscere a fronte delle perdite economiche delle imprese agricole causate da Halyomorpha halys ed in particolare, in questa prima fase, delle produzioni frutticole.

Gli aiuti saranno attuati in conformità al con il Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come previsto dall'art. 62 della L.R. 40/2003.

1. Ambito di applicazione

L'ambito territoriale di applicazione degli indennizzi per danni da perdita di produzione determinati da Halyomorpha halys interessa l'intero territorio regionale non facente parte della zona montana come individuata nel Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, e riguarda le imprese agricole conduttrici di superfici a colture frutticole nell'anno 2019.

2. Beneficiari degli aiuti

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale o imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP; nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.

3. Condizioni di ammissibilità

a. del soggetto:

- i. Condurre un'impresa agricola con UTE in Veneto
- ii. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

b. dell'impresa:

- i. iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- ii. iscrizione all'Anagrafe regionale del Settore primario;
- iii. avere una U.T.E con presenza di colture frutticole (pero, melo, pesco, actinidia, noce da frutto e altri fruttiferi) in Veneto alla data del 15/05/2019 come riportato nel fascicolo aziendale;
- iv. risultare un danno aziendale minimo, utilizzando il metodo di quantificazione del danno descritto al paragrafo 5, superiore del 30% rispetto alla produzione ordinaria, determinata applicando per le produzioni vegetali effettuate nel 2019 i valori di rese e prezzi valori delle rese e prezzi per determinazione danni da eccezionali avversità atmosferiche definiti dal decreto del dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese di AVEPA n. 95 del 2/9/2019
- v. ricadere nella condizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;



ae28948a



- vi. non essere imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del Regolamento (UE) n.702/2014 salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati da *Halyomorpha halys*;
- vii. non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato.

4. Individuazione del parametro di danno per specie frutticola

Il valore parametrico di danno è la percentuale di danno che mediamente la specie ha subito nel corso della annata 2019 rispetto all'ordinarietà dei valori di produzione lorda vendibile nel territorio veneto; esso deriva, per la tipologia di danno derivato dagli attacchi di *Halyomorpha halys*, dalla mancata produzione in termini quantitativi che qualitativi.

Per la sua determinazione dovranno essere acquisiti i dati del valore medio per ettaro di produzione dei conferimenti dei soci delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli del Veneto per l'anno 2019 e porli a confronto con la media degli stessi per i 3 anni precedenti, ovvero per gli ultimi 5 anni, con esclusione degli anni con valore più basso e più alto; ciò in relazione del fatto che tali dati derivano da una contabilità ufficiale prevista dal Reg. (UE) 1308/2013 per la determinazione del valore della produzione commercializzata finalizzata all'erogazione degli aiuti comunitari per i Piani operativi delle O.P. e che il sistema organizzato in Veneto, pur non integrando l'intera produzione, risulta un campione rappresentativo.

Alla definizione del valore provvederà il direttore della Direzione agroalimentare, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale e AVEPA, sentite le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli del Veneto e le organizzazioni professionali agricole facenti parte del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - Tavolo Verde di cui alla L.r. 9/8/1999 n. 32.

5. Determinazione dell'aiuto

Il danno aziendale risulta dalla differenza tra la PLV calcolata applicando alle colture del piano aziendale i valori di rese e prezzi del decreto del dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese di AVEPA n. 95 del 2/9/2019 e la stessa PLV decurtata dalla applicazione, ai valori delle colture eleggibili, della percentuale di danno fino al limite massimo del valore parametrico di danno della specie interessata di cui al paragrafo 4.

Non sono oggetto di risarcimento danni le superfici assicurate con polizze agevolate per danni da *Halyomorpha halys* (superficie senza danno).

L'aiuto verrà erogato nella misura massima dell'80% della suddetta differenza e fino ai limiti previsti dal regime de minimis in agricoltura. Qualora la somma dei danni supera l'ammontare della somma disponibile per l'indennizzo, lo stesso sarà erogato in misura proporzionale al danno subito.

6. Dotazione finanziaria

L'importo destinato agli interventi è quantificato in euro 3.048.321,54, come disponibilità di competenza nel cap. 101532 U "Aiuti per la lotta alle epizootie e fitopatie (art. 62, L.r. 12/12/2003, n. 40)".

7. Presentazione domande di aiuto

I termini per la presentazione delle domande saranno fissati dal decreto del direttore della Direzione Agroalimentare, dopo che sono stati calcolati i valori parametrici di danno delle specie frutticole.

Le domande per la concessione degli indennizzi sono presentate ad AVEPA secondo la modulistica predisposta dalla medesima



AVEPA provvederà a predisporre una procedura di gestione delle domande che consenta di determinare automaticamente il danno subito, sulla base dei dati contenuti nel piano colturale del fascicolo aziendale, dei valori di rese e prezzi del citato decreto 95/2019 e del valore di danno parametrato.

8. Procedure istruttorie

L'istruttoria tecnica è svolta da AVEPA che provvede alla ricezione delle istanze, all'istruttoria di ammissibilità, alla conseguente approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e di definizione dell'ammontare dell'aiuto nel termine di 60 giorni a partire dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, nonché alla successiva erogazione ai beneficiari dello stesso.

